

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nonché di adottare misure organizzative essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione di pubbliche amministrazioni e magistrature, nonché in materia di innovazione tecnologica;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nella riunione

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legge:

ART. 1

(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

(Proroga assunzioni a tempo indeterminato delle PP.AA. per cessazioni verificatesi dal 2009 al 2012)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole “31 dicembre 2020”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.

(Proroga autorizzazioni ad assumere per l'anno 2013 relative al comparto sicurezza-difesa e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)

2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

(Proroga assunzioni a tempo indeterminato per cessazioni verificatesi dal 2013 al 2018)

a) al comma 2, le parole “negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018” sono sostituite dalle seguenti: “negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019”;

(Proroga autorizzazioni ad assumere per l'anno 2014 relative al comparto sicurezza-difesa e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)

b) al comma 4, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.

(Proroga assunzioni a tempo indeterminato in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente)

4. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.

(Proroga del termine per attingere all'elenco in cui sono iscritti i vincitori dell'VIII corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale)

5. All'articolo 250, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022".

(Proroga termine che sospende le modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia ex art. 28-bis del d.lgs. 165/2001)

6. All'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

(Proposta di proroga di termini in materia di procedure concorsuali)

7. Le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n.134 del 12 giugno 2018, possono essere espletate fino al 31 dicembre 2021.

(Superamento del precariato per professioni sanitarie)

8. All'articolo 20, comma 11-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai fini del presente comma il termine per il requisito di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2021, fatta salva l'anzianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto."

(Proroga termini in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione)

9. All'articolo 75, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la parola "2020" è sostituita dalla seguente: "2021".

(Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri)

10. All'articolo 76 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica le parole "*per l'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza COVID-19*" sono soppresse;

b) al comma 1, le parole "*Al fine di dare concreta attuazione alle misure adottate per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, con particolare riferimento*" sono sostituite dalle seguenti: "*Al fine di provvedere*" e la parola "2020" è sostituita dalla seguente: "2021".

16. All'articolo 8, comma 1-*quater*, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "*ovvero nell'eventuale atto di rinnovo*".

11. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10 si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 8, comma 1-*quinqies*, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 e all'art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

(Proroga di termini in materia di potenziamento dell'attività informativa)

12. All'articolo 4, comma 2-*bis*, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di potenziamento dell'attività informativa, le parole "Fino al 31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 gennaio 2022".

(Proroga di termini in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza)

13. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza, le parole "Fino al 31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 gennaio 2022".

(Proroga in materia di trasparenza)

14. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al primo periodo, le parole "Fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "**Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al terzo periodo**" e, al terzo periodo, le parole "entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2021".

(Assunzioni negli Enti locali sottoposti alla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti locali)

15. Gli enti locali già autorizzati dalla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, ai sensi dell'articolo 243, commi 1 e 7, e dell'articolo 243-bis, comma 8, lettera d), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2020, che si trovano nell'impossibilità di concludere le procedure di reclutamento entro il 31 dicembre 2020 per le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, possono effettuare le predette assunzioni entro il 30 giugno 2021, anche se in esercizio o gestione provvisoria, in deroga all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nelle more dell'adozione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

ART. 2

(Proroga e fissazione di termini in materia di processo amministrativo e contabile, nonché norme per l'adeguamento degli organici dell'avvocatura dello Stato e della giustizia amministrativa)

1. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, le parole "31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2021".

2. La dotazione organica del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, come da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 171, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 27 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 166 unità di personale di area III. L'Avvocatura dello Stato, per il triennio 2021-2023, è autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di 27 unità di livello dirigenziale non generale e di 166 unità appartenenti all'area III, posizione economica F1, di cui cinque unità con particolare specializzazione nello sviluppo e nella gestione di progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale. Nella procedura concorsuale per la copertura delle posizioni dirigenziali di cui al secondo periodo può essere prevista una riserva per il personale interno in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso per dirigente nel limite massimo del 30 per cento dei posti messi a concorso. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 327.096 per l'anno 2021, e euro 10.796.091 a decorrere dall'anno 2022 e ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale di cui al comma 2, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, l'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad avvalersi di esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione di progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale, mediante conferimento di non più di cinque incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo della durata massima di 12 mesi ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, equiparato ai fini economici al personale appartenente alla terza area funzionale, posizione economica F1, a valere sulle risorse di cui al comma 1. Conseguentemente le assunzioni di cui al comma 2 nel medesimo profilo professionale avvengono con decorrenza non antecedente alla scadenza dei predetti contratti di lavoro autonomo.

4. Per assicurare la migliore funzionalità del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali le relative dotazioni organiche sono rideterminate secondo quanto previsto dal presente comma e dal comma 5. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 321, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la vigente dotazione organica del personale non dirigenziale della Giustizia amministrativa è incrementata di 39 unità di area terza. A tal fine, per il triennio 2021-2023, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato il reclutamento con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici banditi dalla Giustizia amministrativa pur se unitamente ad altre Amministrazioni, di un contingente pari a 45 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area Terza, posizione economica F1. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 2.259.908 a decorrere dall'anno 2021 e ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. Per assicurare la costante presenza di un congruo numero di magistrati presso ciascuna sezione del Consiglio di Stato, la relativa dotazione organica è incrementata di quattordici consiglieri di Stato nonché, a decorrere dal 2023, di un presidente di sezione del Consiglio di Stato. Per il miglior funzionamento del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, la relativa dotazione organica è incrementata di quindici unità fra referendari, primi referendari e consiglieri di tribunali amministrativi regionali. Per le finalità di cui al presente comma, la Giustizia amministrativa, nel triennio 2021-2023, è autorizzata ad assumere, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, quindici Consiglieri di Stato, uno dei quali dal 2023, e quindici referendari di tribunale amministrativo regionale, per una spesa di euro 386.490,44 per l'anno 2021; di euro 4.672.610,21 per l'anno 2022; di euro 4.774.371,46 per l'anno 2023; di euro 5.560.084,90 per l'anno 2024; di euro 5.793.042,18 per l'anno 2025; di euro 5.843.375,18 per l'anno 2026; di euro 5.946.661,80 per l'anno 2027; di euro 5.986.230,49 per l'anno 2028; di euro 6.721.685,52 per l'anno 2029 e di euro 6.721.685,52 annui a decorrere dall'anno 2030. Conseguentemente, alla Tabella A allegata alla legge n. 186 del 1982, come sostituita dall'articolo 1, comma 320-ter, della legge n. 145 del 2018, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla terza riga, a decorrere dal 1 gennaio 2023, le parole “n. 22” sono sostituite dalle seguenti: “n. 23”;

b) alla quinta riga, le parole “n. 102” sono sostituite dalle seguenti: “n. 116”;

c) alla sesta riga, le parole “n. 403” sono sostituite dalle seguenti: “n. 418”.

6. Agli oneri di cui al comma 5 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7. All'allegato 1 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 178, comma 4:

1) dopo le parole “all'articolo 93,” sono aggiunte le seguenti: “l'appello e”;

2) le parole “deve essere depositata,” sono sostituite dalle seguenti: “devono essere proposti,”;

b) all'articolo 180, comma 1, le parole “Nei giudizi di appello” sono soppresse.

ART. 3

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno)

(Proroga dei termini per l'acquisizione di certificati e informazioni attraverso sistemi informatici e banche dati)

1. All'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021."

(Proroga del termine per la presentazione delle istanze di indennizzo per le vittime dei reati intenzionali violenti, per le vittime di lesioni personali gravissime e di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso)

2. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole "fino al 31 dicembre 2020." sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021.";
- b) le parole "alla data del 31 ottobre 2020," sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 ottobre 2021,".

(Proroga dei termini in materia di funzioni fondamentali dei comuni)

3. All'articolo 18-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole "sono differiti al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogati al 31 dicembre 2021".

(Disposizioni d'urgenza per il differimento di elezioni comunali)

4. In considerazione della emergenza epidemiologica da COVID-19 e del carattere particolarmente diffusivo del contagio, se l'eventuale annullamento dell'elezione degli organi delle amministrazioni comunali in alcune sezioni influisce sulla elezione di alcuno degli eletti o sui risultati complessivi, la consultazione nelle sezioni stesse si svolge nuovamente, in deroga ai termini di cui agli articoli 77, comma 2, e 79, comma 2, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1960, n. 570, entro il 31 marzo 2021, in una data stabilita dal prefetto di concerto con il presidente della corte d'appello. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ART. 4

(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

(Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'università e della ricerca)

1. All'articolo 4, comma 12, secondo periodo, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, le parole "A decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Entro l'anno 2021".

(Proroga dei termini in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive)

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole "2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2019, 2020 e 2021".

(Proroga dei termini di vigenza degli adempimenti a carico delle piattaforme elettroniche che facilitano la cessione di beni)

3. All'articolo 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4, le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° luglio 2021";
- b) al comma 5, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2021".

ART. 5

(Proroga di termini in materia di salute)

(Proroga per l'utilizzo delle risorse a valere sul finanziamento del SSN, accantonate per le quote premiali da destinare alle regioni virtuose)

1. All'articolo 2, comma 67-*bis*, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole "e per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: ", per l'anno 2020 e per l'anno 2021".

(Accantonamento per il 2021 della somma annua a valere sulle risorse finanziarie del SSN per la realizzazione di obiettivi connessi ad attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dei livelli essenziali di assistenza e collegati a prestazioni che non trovano remunerazione nel vigente nomenclatore tariffario)

2. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole "e 2020", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ", 2020 e 2021".

(Accantonamento per il 2021 della somma annua a valere sulle risorse finanziarie del SSN per la realizzazione di obiettivi connessi ad attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dei livelli essenziali di assistenza e collegati a prestazioni che non trovano remunerazione nel vigente nomenclatore tariffario)

3. All'articolo 38, comma 1-*novies*, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "e 2020" sono sostituite dalle seguenti: ", 2020 e 2021".

(Si sposta al 2022 l'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del SSN)

4. All'articolo 11, comma, quinto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole "Dall'anno 2021," sono sostituite dalle seguenti: "Dall'anno 2022,".

(Proroga in materia di protezione degli animali utilizzati per scopi scientifici)

5. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022".

(Proroga in materia di enti territoriali - Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio)

6. All'articolo 9-duodecies, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Le procedure concorsuali e le assunzioni di cui al presente comma possono essere effettuate anche nell'anno 2021".

(Proroga avvalimento personale addetto alle attività di ricerca)

7. Al fine di garantire la necessaria continuità delle attività di ricerca, nelle more dell'emanazione del d.P.C.M. di cui all'art. 1, comma 425, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in considerazione dell'attuale situazione di straordinaria di emergenza sanitaria, gli Istituti di ricovero e cura a

carattere scientifico di diritto pubblico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, in deroga all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono continuare ad avvalersi del personale addetto alle attività di ricerca, nonché di personale di supporto alla ricerca, assunto con contratti di lavoro flessibile e in servizio presso tali istituti, fino al 30 settembre 2021 per un ulteriore anno, compatibilmente con le disponibilità finanziarie disponibili. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede nei limiti delle complessive risorse finanziarie disponibili per le attività di ricerca, proprie di ciascun Istituto, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(Disposizione di proroga dei termini previsti dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 34/2020, in materia di c.d. "COVID-hotel)

8. All'articolo 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021";

b) al comma 3, le parole "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021".

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8, pari a 194 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che viene corrispondentemente incrementato.

ART. 6

(Proroga di termini in materia di istruzione)

(Proroga in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica)

1. Al comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.159, le parole "entro l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'anno 2021" e le parole "dal 2020/2021 al 2022/2023" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2021/2022 al 2023/2024".

(Proroga delle procedure concorsuali pubbliche del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca)

2. All'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

(Proroga in materia di valutazione degli apprendimenti)

3. All'articolo 87, comma 3-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole "31 gennaio 2020" sono inserite le seguenti: "e successive proroghe" e le parole "per l'anno scolastico 2019/2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021".

(Proroga del termine per i pagamenti in materia di edilizia scolastica)

4. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021" e, in fine, è inserito il seguente periodo: "Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.".

(Proroga della procedura per assunzione personale servizi di pulizia e ausiliari)

5. All'articolo 58, comma 5-*sexies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole «*a decorrere dal 1° gennaio 2021*» sono sostituite dalle seguenti: «*a decorrere dal 1° marzo 2021*».

ART. 7

(Proroga di termini in materia di università e ricerca)

(Proroga delle graduatorie nazionali nel comparto AFAM)

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole “e 2020-2021” sono sostituite dalle seguenti: “, 2020-2021 e 2021-2022.”.

(Rinvio regolamento, programmazione e abrogazioni comparto AFAM)

2. All'articolo 3-*quater*, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole “a decorrere dall'anno accademico 2021/2022” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall'anno accademico 2022/2023” e le parole “entro il 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2021”;

b) al comma 2, le parole “a decorrere dall'anno accademico 2021/2022” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall'anno accademico 2022/2023”.

(Proroga misure in favore delle Università, delle AFAM e degli enti di ricerca)

3. All'articolo 100, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 le parole “nel mese di luglio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “nei mesi di luglio 2020, gennaio 2021 e luglio 2021”.

(Proroga del termine di avvalimento da parte del Ministero dell'università e della ricerca del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'istruzione)

4. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, le parole “per l'anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2020 e 2021”.

(Proroga della deroga a vantaggio delle Università, degli enti pubblici di ricerca, dell'AFAM e della Fondazione di ricerca IIT, al limite di spesa per gli acquisti nel settore informatico)

5. All'articolo 238, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole “Per l'anno 2020” sono sostituite dalle seguenti “Per gli anni 2020 e 2021”.

(Proroga in materia di abilitazione scientifica nazionale)

6. Al comma 1 dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole “entro il 15 marzo 2021” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 15 aprile 2021”;

b) le parole “fino al 30 giugno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 30 luglio 2021”.

(Proroga del termine per l'erogazione delle somme da parte di Cassa depositi e prestiti previo nulla osta del Ministero, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori)

7. All'articolo 1, comma 1145, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.

ART. 8

(Proroga di termini in materia di beni e attività culturali e di turismo)

(Proroga termini in materia di Distretti turistici)

1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole “entro il 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2021”.

(Proroga dei termini in materia di eventi sismici)

2. All'articolo 11-*bis*, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.

(Proroga termini celebrazioni ovidiane)

3. Alla legge 29 dicembre 2017, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, alinea, le parole: “2018, 2019 e 2020” sono sostituite dalle seguenti: “2018, 2019, 2020 e 2021”;

b) all'articolo 3:

1) al comma 3, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”;

2) al comma 5, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”;

c) all'articolo 4, comma 1, le parole “per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2020” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2020 e 2021”.

ART. 9

(Proroga di termini in materia di giustizia)

(Proroga della facoltà per i dirigenti di istituto penitenziario di svolgere le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna)

1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, le parole “fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2021”.

(Proroga della facoltà per i dirigenti di istituto penitenziario di svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per i minorenni)

2. All'articolo 1, comma 311, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole “fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2021”.

(Proroga di misure a sostegno della funzionalità degli uffici giudiziari)

3. All'articolo 21-*quinquies* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”;

b) al comma 3, le parole “2018, 2019 e 2020” sono sostituite dalle seguenti: “2018, 2019, 2020 e 2021”.

(Proroga del divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni)

4. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016 n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.

(Proroga del termine per le procedure di affidamento in materia di edilizia penitenziaria)

5. All'articolo 7, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole "30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021".

ART. 10

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa)

(Proroga dei termini in materia di Banca dati nazionale)

1. All'articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, la parola "2020" è sostituita dalla seguente: "2021".

(Proroga dell'iscrizione dell'Agenzia Industrie Difesa al Registro Nazionale delle Imprese)

2. Al fine di consentire all'Agenzia Industrie Difesa di proseguire lo svolgimento delle attività istituzionali nelle more del riordino della normativa concernente i presupposti per l'iscrizione nel Registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il termine per l'iscrizione dell'Agenzia nel predetto registro è fissato al 31 dicembre 2021 e, conseguentemente, l'Agenzia continua ad operare secondo quanto stabilito dall'articolo 30, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 e dall'articolo 16 del Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

ART. 11

(Proroga di termini in materia di agricoltura)

(Proroga del termine per l'accreditamento degli organismi autorizzati ad espletare le funzioni di controllo e certificazione dei vini a DOP e IGP)

1. L'articolo 64, comma 2, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, è sostituito dal seguente:

"2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065: 2012 e in ogni caso alla sua versione più aggiornata. Gli organismi di controllo esistenti aventi natura pubblica devono adeguarsi a tale norma entro il 31 dicembre 2021."

ART.12

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali)

(Proroga di termini in materia di enti del Terzo settore)

1. All'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, le parole "nei successivi tre anni da tale data" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021".

(Proroga limitazione comando out per il personale dell'INL)

2. All'articolo 1, comma 445, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "sino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2021".

(Proroga lavori della Commissione tecnica di studio classificazione e comparazione della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali)

3. All'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

(Proroga lavori della Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni)

4. All'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

(Proroga del termine di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412)

5. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è prorogato

al 31 dicembre 2021 ai fini del recupero delle prestazioni indebite correlate alle campagne di verifica reddituale, nei confronti dei pensionati della Gestione previdenziale privata, relative al periodo d'imposta 2018, nonché ai fini delle conseguenti attività di sospensione, revoca ed eventuale ripristino delle prestazioni medesime.

(Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, concernenti l'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale)

6. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole “quarantotto mesi” sono sostituite dalle seguenti: “cinquantaquattro mesi”;

b) al comma 7, le parole “e 11.200.000 euro per l'anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “, 11.200.000 euro per l'anno 2020 e 5.100.000 euro per l'anno 2021”.

7. All'articolo 93, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole “fino al 31 dicembre 2020”, sono sostituite dalle seguenti: “fino alla scadenza del termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.18”.

8. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 5,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

(Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria)

9. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.

ART. 13

(Proroga di termini in materia di sviluppo economico)

(Estinzione del limite temporale per la stipula del contratto di rete di solidarietà)

1. All'articolo 3, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole “Per l'anno 2020,” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2020 e 2021,”.

(Proroga dei termini delle misure in favore del trasporto aereo)

2. All'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole “entro il 15 dicembre 2020”, sono sostituite dalle seguenti: “entro sei mesi dalla data di effettiva erogazione e comunque entro l'anno 2021”;

b) al comma 6, le parole “entro il 15 dicembre 2020”, sono sostituite dalle seguenti: “entro sei mesi dalla data di effettiva erogazione e comunque entro l'anno 2021”.

3. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020, n. 2, le parole “entro il 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2021”.

4. All'articolo 79 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-*bis*. Le misure di cui al comma 2

si applicano anche per la compensazione dei danni subiti dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 come conseguenza diretta dell'evento eccezionale.”

5. All'articolo 198 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “*1-bis*. La misura di cui al comma 1 si applica anche per la compensazione dei danni subiti dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021.”.

(Sorveglianza radiometrica EURATOM)

6. All'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole “Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3 e non oltre la scadenza del centovesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 100” sono sostituite dalle seguenti: “Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3 e non oltre il 30 aprile 2021, continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 100.”.

(Proroga dei termini delle verificazioni periodiche della strumentazione metrica)

7. Le verificazioni periodiche della strumentazione metrica delle imprese di autoriparazioni e delle imprese di revisione di veicoli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017, in scadenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino 31 maggio 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021.

ART. 14

(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)

(Proroga termine in materia di liquidità delle imprese appaltatrici)

1. All'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: “*30 giugno 2021*” sono sostituite dalle seguenti: “*31 dicembre 2021*”.

2. All'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

(Proroga della semplificazione per gli affidamenti di lavori ordinari)

a) al comma 6, le parole “*Per gli anni 2019 e 2020*” sono sostituite dalle seguenti: “*Per gli anni 2019, 2020 e 2021*”;

(Sospensione dell'obbligatorietà di indicazione della terna di subappaltatori in sede di gara per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche)

b) al comma 18, secondo periodo, le parole “*Fino alla medesima data di cui al periodo precedente*” sono sostituite dalle seguenti: “*Fino al 31 dicembre 2021*”.

3. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

(Proroga del termine entro cui può essere prorogata la decorrenza dell'applicazione della disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 35 del 2011 anche alle strade appartenenti alla rete di interesse nazionale)

a) al comma 3, le parole “1° gennaio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2022”;

(Proroga del termine entro il quale le regioni e le province autonome definiscono la disciplina riguardante la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali di competenza delle regioni e degli enti locali, con particolare riferimento alle strade finanziate dall'UE)

b) al comma 4, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.

(Proroga della disposizione che consente di stipulare i contratti di arruolamento secondo le procedure di cui all’articolo 329 cod. nav. - direttamente a bordo della nave in presenza di due testimoni - in deroga alle formalità previste dall’articolo 328 cod. nav.)

4. All’articolo 103-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole “fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 agosto 2021”.

(Proroga dei termini in materia di piani economico-finanziari delle concessioni autostradali)

5. All’articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole “relative all'anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “relative all’anno 2020 e all’anno 2021” e le parole “non oltre il 31 luglio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre il 31 luglio 2021”.

(Proroga termine in materia di esame di idoneità per il conseguimento della patente di guida)

6. In considerazione della situazione emergenziale determinata dalla diffusione del virus da COVID-19, per le domande dirette al conseguimento della patente di guida presentate nel corso dell’anno 2020, la prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell’articolo 121, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda.

(Disposizioni in materia di ripartizione risorse Fondo trasporto pubblico locale)

7. All’articolo 200, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole “per l'esercizio 2020” sono inserite le seguenti: “e per l’esercizio 2021”. (E-MAIL MIT del 18 ORE 20.17)

(Disposizioni in materia di progettazione da parte degli enti locali)

8. All’articolo 1, comma 1082, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole “entro tre mesi” sono sostituite dalle seguenti: “entro sei mesi”.

(Proposta completamento dei lavori del progetto “Mantova HUB”)

9. Al fine di consentire la prosecuzione dei lavori del progetto «Mantova Hub» nell’anno 2021, assicurando la valorizzazione del territorio interessato dal progetto esecutivo e l'eliminazione delle interferenze del medesimo progetto con opere, edifici o luoghi di interesse sociale, culturale, storico o religioso, il responsabile unico del procedimento è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al contratto stipulato, nel rispetto dei documenti di gara e delle direttive dell'Unione europea in materia di contratti pubblici. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro, per l'anno 2021, a completamento del finanziamento del progetto «Mantova Hub». La concessione del finanziamento è condizionata agli esiti istruttori da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riguardo al rispetto dei documenti di gara e delle direttive dell'Unione europea in materia di contratti pubblici, alla corretta alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e all'integrale copertura finanziaria dell'intervento.

ART.15

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

(Proroga di termini in materia di sostegno all’export)

1. La disposizione di cui all'articolo 72, comma 2, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica fino al 31 dicembre 2021.

(Proroga dei termini di decorrenza per l'accesso ai servizi consolari in rete)

2. Per gli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il termine del 28 febbraio 2021 previsto dall'articolo 64, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è prorogato al 31 dicembre 2021.

ART. 16

(Proroga di termini in materia di ambiente e tutela del territorio e del mare)

(Proroga riduzione convenzioni Sogesid)

1. All'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo, le parole “nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2021, fino al 20 per cento nell'anno 2022, fino al 50 per cento nell'anno 2023, fino al 70 per cento nell'anno 2024 e del 100 per cento nell'anno 2025” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2022, fino al 20 per cento nell'anno 2023, fino al 50 per cento nell'anno 2024, fino al 70 per cento nell'anno 2025 e del 100 per cento nell'anno 2026”;

b) al quinto periodo, la parola “2025” è sostituita dalla seguente: “2026”;

c) al sesto periodo, la parola “2026” è sostituita dalla seguente: “2027”.

(Proroga termine utilizzo contabilità speciale bonifica Regione Sicilia)

2. All'articolo 15-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 2, le parole "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2021";

b) al comma 3, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.

(Proroghe termini bonifica stabilimento Stoppani)

3. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.

(Proroga autorizzazione di spesa per gruppo di lavoro “end of waste”)

4. All'articolo 14-bis, comma 5, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, le parole “dal 2020 al 2024” sono sostituite dalle seguenti “dal 2021 al 2025”.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 200.000 di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della Missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

ART. 17

(Proroga di termini in materia di sport)

(Proroga attività residue gestione commissariale olimpiadi Torino)

1. All'articolo 2, comma 5-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2021”.

(Proroga termini lavoratori sportivi)

2. All'articolo 11, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2021".

ART.18

(Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 1° marzo 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

ART.19

(Misure di semplificazione per il collegamento digitale delle scuole e degli ospedali)

1. Per i lavori relativi a collegamenti in fibra ottica ad alta velocità degli edifici scolastici del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli edifici ospedalieri, ove il primo nodo di rete disponibile si trovi entro una distanza massima di 4 chilometri dagli edifici stessi, l'intervento di posa di infrastrutture a banda ultra larga da parte degli operatori è eseguito mediante riutilizzo di infrastrutture e cavidotti esistenti o, anche in combinazione tra loro, con la metodologia della micro trincea attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità regolabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede. L'operatore può utilizzare la linea realizzata ai fini della presente disposizione per collegare in fibra ottica ad alta velocità gli ulteriori edifici presenti lungo il percorso.

2. In presenza delle condizioni di cui al comma 1, per la realizzazione dell'intervento da parte dell'operatore si applica l'articolo 7, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33. Qualora l'intervento di scavo di cui al comma 1 interessi esclusivamente sedi stradali asfaltate e non pavimentate, è sufficiente la sola comunicazione di inizio lavori all'ufficio comunale competente e all'ente titolare o gestore della strada.

ART. 20

(Divieto di conferimento di nuovi titoli minerari)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è vietato su tutto il territorio nazionale il conferimento di nuovi permessi di prospezione o di ricerca ovvero di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.

2. Il Ministero dello sviluppo economico rigetta le istanze relative ai procedimenti di rilascio delle concessioni per la coltivazione di idrocarburi pendenti alla data di entrata in vigore dell'articolo 11-*ter* del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, il cui provvedimento di conferimento non sia stato rilasciato entro la data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le concessioni di coltivazione, anche in regime di proroga, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro efficacia sino alla scadenza e non sono ammesse nuove istanze di proroga.

4. Le attività di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, già sospese per effetto dell'articolo 11-*ter*, comma 6 del decreto-legge n. 135 del 2018, sono definitivamente interrotte, fermo restando l'obbligo di messa in sicurezza dei siti interessati dalle stesse attività.

5. L'articolo 11-*ter* del decreto legge n. 135 del 2018 è abrogato.

ART. 21
(Grandi derivazioni idroelettriche)

1. In relazione alla situazione di crisi determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alla necessità di promuovere la tempestiva realizzazione di investimenti funzionali alla ripresa economica, considerati il carattere strategico degli impianti di produzione di energia idroelettrica e l'esigenza di garantire, anche in ordine agli stessi, una tutela effettiva dell'interesse nazionale di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e *1-bis* sono sostituiti dai seguenti:

“1. Le regioni a statuto ordinario, almeno cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'utilizzo idroelettrico, indicano una gara ad evidenza pubblica, in conformità ai principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, reciprocità, trasparenza e non discriminazione, nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al comma *1-bis*. Per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per quelle in scadenza successivamente a tale data per le quali non è tecnicamente applicabile il periodo di cinque anni di cui al primo periodo del presente comma, le regioni a statuto ordinario indicano la gara entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma

1-bis.

1-bis. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, adotta, con proprio decreto, un regolamento per disciplinare le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico che siano uniformi nel territorio nazionale, stabilendo in particolare:

a) i requisiti organizzativi, finanziari e tecnici per la partecipazione al procedimento per l'attribuzione delle concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico;

b) i termini e le modalità per lo svolgimento delle procedure per l'attribuzione delle concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico;

c) i criteri per l'aggiudicazione delle concessioni, avendo riguardo al formale e vincolante impegno di realizzare un significativo piano di investimenti avente ad oggetto interventi di miglioramento tecnologico e strutturale, necessari per la maggiore efficienza dei beni di cui all'articolo 25, primo comma, del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e interventi necessari per assicurare la migliore conservazione dei volumi di invaso e ottimizzare la funzionalità degli organi di servizio e di manovra o di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico interessato. Con il medesimo decreto di cui all'alinea sono stabiliti i criteri di ponderazione delle predette iniziative progettuali sulla base di puntuali parametri tecnico-economici e in funzione dell'entità e del valore degli investimenti;

d) i criteri di valorizzazione delle proposte di miglioramento di potenza di generazione e di producibilità da raggiungere nel complesso delle opere e degli impianti di generazione;

e) i criteri per la valutazione delle misure di compensazione territoriale e dell'offerta di incremento del canone concessorio rispetto ai livelli minimi definiti in sede regionale;

f) i criteri per la determinazione della durata in funzione dell'entità e del valore degli investimenti;

g) i diritti e gli obblighi relativi al trasferimento dei beni di cui all'articolo 25 del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e, con essi, dei rapporti giuridici funzionali

all'esercizio della concessione e a garantire la continuità produttiva e la sicurezza dei relativi impianti.

1-bis.1. In caso di mancata adozione del decreto di cui al comma 1-*bis* entro i termini ivi stabiliti, i criteri, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico e di trasferimento dei relativi beni sono stabiliti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo esperimento di una procedura volta a promuovere il raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.”;

b) i commi 1-*ter* e 1-*quater* sono abrogati;

c) al comma 1-*quinquies*, dopo le parole “sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)” sono inserite le seguenti: “e tenendo conto dell'esigenza di rispettare l'equilibrio economico-finanziario della gestione degli impianti”;

d) il comma 1-*sexies* è abrogato;

e) il comma 1-*septies* è sostituito dal seguente:

“1-*septies.* Fino all'assegnazione della concessione, il concessionario scaduto è tenuto a fornire, su richiesta della regione, energia nella misura e con le modalità previste dal comma 1-*quinquies* e a riversare alla regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'ARERA e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati i criteri per la definizione da parte delle regioni della componente fissa e variabile del canone di cui al comma 1-*quinquies*, così da assicurarne una sufficiente omogeneità a livello nazionale e da garantire il rispetto dei principi di economicità, ragionevolezza e proporzionalità; in caso di mancata adozione del decreto entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le regioni possono determinare l'importo della componente fissa del canone di cui al comma 1-*quinquies* in misura non inferiore a 30 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità, ferma l'esigenza di rispettare i suddetti principi di economicità, ragionevolezza e proporzionalità.”.

2. L'esercizio delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche già scadute nonché di quelle in scadenza prima della data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dal presente articolo, in attesa dell'entrata in vigore del predetto decreto e fino alla conseguente riassegnazione mediante gara, è proseguito dai titolari attuali per garantire la sicurezza e la continuità della produzione elettrica da fonte rinnovabile fino al subentro dell'aggiudicatario e alle stesse condizioni stabilite dagli atti concessori vigenti, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo. Ai predetti fini e allo scopo di contenere entro limiti temporali il regime di proroga in attesa delle nuove aggiudicazioni, considerati i tempi tecnici necessari al riassetto del sistema normativo e allo svolgimento delle procedure di gara per l'assegnazione delle concessioni scadute o in scadenza nonché al fine di facilitare la transizione al nuovo assetto concorrenziale, il titolo abilitativo dei concessionari uscenti con termine di scadenza anteriore al 31 luglio 2024, compresi quelli già scaduti, si intende prorogato fino al 31 luglio 2024. Decorso tale termine massimo senza che sia stato concluso il procedimento di riassegnazione delle concessioni, tutti i titoli scaduti sono inefficaci e producono immediata decadenza dei diritti del concessionario. La regione competente provvede agli interventi indispensabili per garantire la continuità industriale in condizioni di sicurezza fino alla nuova aggiudicazione.

3. Fino alla riassegnazione della concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico, il titolare della concessione scaduta è tenuto a versare annualmente all'amministrazione concedente il canone aggiuntivo di cui all'articolo 12, comma 1-*septies*, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come sostituito dal presente articolo, determinato in misura pari a 20 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità o proporzionalmente per frazione di annualità.

4. Quota parte del canone aggiuntivo di cui al comma 3 del presente articolo è obbligatoriamente destinata al miglioramento e al risanamento ambientale del bacino idrografico di riferimento,

nonché come misura di compensazione territoriale in favore degli enti locali interessati, da definire mediante accordo di programma ai sensi delle disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra i comuni montani del bacino imbrifero interessato e le regioni di pertinenza.

5. È stabilita con legge regionale l'assegnazione alle province e alle città metropolitane territorialmente interessate dalle grandi derivazioni idroelettriche di quota parte del canone percepito nell'anno precedente per effetto delle disposizioni del comma 1-*quinquies* dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dal presente articolo. Tale quota è definita in una misura più elevata per le province con territorio montano di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

6. Al fine di omogeneizzare la disciplina nazionale con quella prevalente in altri Stati membri dell'Unione europea, il limite di 3.000 kW di potenza nominale media annua di cui alla lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 6 del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è elevato a 10.000 kW.

ART. 22

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.